

(N. 1971)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro della Difesa

(LAGORIO)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(BARTOLOMEI)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1982

Estensione delle disposizioni dell'articolo 21 del testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo forestale dello Stato

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092) all'articolo 21 dispone che « il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo » ai fini del trattamento di quiescenza.

Detta norma è finalizzata a compensare i maggiori disagi derivanti al personale impiegato nei servizi di cui sopra a causa delle condizioni ambientali a volte difficili, della eccessiva distanza dai centri abitati, eccetera.

Poichè nelle identiche situazioni degli appartenenti alla Guardia di finanza si trova-

no gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo forestale dello Stato impiegati nei servizi ai confini terrestri, la loro esclusione dal beneficio in questione appare del tutto ingiustificata.

Per eliminare tale sperequazione è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale, all'articolo 1, si prevede l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 2 indica l'onere finanziario e i mezzi con cui farvi fronte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 21 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese agli appartenenti alla Polizia di Stato delle qualifiche corrispondenti ai gradi del personale delle altre forze di polizia fino a quello di maresciallo maggiore aiutante, giusta la tabella di equiparazione allegata alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ed ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 215 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede per lire 200.000.000 e lire 15.000.000 mediante pari riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, al capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed al capitolo 4053 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.